

IUS ECCLESIAE

RIVISTA INTERNAZIONALE
DI DIRITTO CANONICO

VOL. XXVI · N. 2 · 2014

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

FABRIZIO SERRA EDITORE

PISA · ROMA

SOMMARIO

DOTTRINA

Studi sul contributo canonistico di Álvaro del Portillo

- J. HERRANZ, *Mons. Álvaro del Portillo e il concilio Vaticano II* 247
J. L. GUTIÉRREZ, *Mons. Álvaro del Portillo e la codificazione canonica* 265
M. DEL POZZO, *Il pensiero costituzional-canonistico di Álvaro del Portillo* 289

Studi sul favor fidei

- N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, M. PARMA, *El favor fidei y el Decreto de Graciano: investigación sobre los orígenes canónicos de la disciplina actual en materia de disolución del vínculo* 311
J. C. CONDE CID, *L'origine del privilegio paolino* 335
F. MARTI, *Il favor fidei nello ius novum. Analisi delle fonti normative* 359

Altri studi

- P. A. BONNET, *L'errore di diritto sancito dal can. 1099 CIC* 379
J.-P. SCHOUPPE, *Diritti fondamentali dei fedeli in rapporto alla partecipazione al governo dei beni temporali* 397
L. ŚWITO, M. TOMKIEWICZ, *L'alienazione dei beni ecclesiastici nella prospettiva giuridico-materiale e procedurale: domande e dubbi* 415

RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

Recensioni

- L. CARLONI, *L'attività amministrativa non provvedimentale nel diritto canonico* (W. L. Daniel) 435
M. DELGADO GALINDO, *Charismes, mouvements ecclésiiaux et associations de fidèles* (D. Le Tourneau) 437
M. DEL POZZO, J. LLOBELL, J. MIÑAMBRES (a cura di), *Norme procedurali canoniche commentate* (C. M. Fabris) 439
J. HERVADA, *Cos'è il diritto? La moderna risposta del realismo giuridico* (G. Brienza) 441
G. INCITTI, *Il sacramento dell'Ordine nel codice di Diritto Canonico. Il ministero, dalla formazione all'esercizio* (J.-Y. Pertin) 444
H. M. JAGODZIŃSKI, *Zarys historii Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej* (J. Krzewicki) 448
W. F. ROTHE, *Die außerliturgische Klerikerkleidung nach can. 284 CIC. Eine*

rechtsgeschichtliche, rechtssystematische und rechtskritische Untersuchung (S. Mückl) 453

DOCUMENTI

Atti di Papa Francesco

Discorso alla Segnatura Apostolica, 8 novembre 2013 (con nota di D. VAJANI, *Considerazioni sul difensore del vincolo*) 455

Discorso alla Rota Romana, 24 gennaio 2014 (con nota di M. DEL POZZO, *Il profilo del giudice ecclesiastico*) 472

DIRITTI FONDAMENTALI DEI FEDELI IN RAPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE AL GOVERNO DEI BENI TEMPORALI*

JEAN-PIERRE SCHOUPPE

ABSTRACT: Oltre al dovere-diritto dei fedeli di sovvenire alle necessità della Chiesa (can. 222 § 1), che non va ridotto al mero contesto delle persone giuridiche pubbliche, devono essere successivamente esaminati una serie di diritti fondamentali dei fedeli che hanno direttamente a che vedere con la cosiddetta *conditio activa* in materia di governo dei beni temporali: i diritti di petizione, opinione ed espressione, consiglio ed elezione. Stranamente, il diritto fondamentale di informazione, che, pure nell'ambito patrimoniale, risulta sempre più rilevante in un mondo globale e tecnologico, non è ancora stato formalizzato dal diritto canonico.

PAROLE CHIAVE: diritti fondamentali dei fedeli, petizione, opinione, consiglio, informazione.

ABSTRACT: Beyond the right and duty of the faithful to assist with the needs of the Church (can. 222 § 1), which is not to be confined to the context of public juridical persons, one should examine a set of fundamental rights of the faithful directly related to the *conditio activa* in matters of governance of temporal goods: rights to make known the needs and the wishes, opinion and expression, advice and election. Curiously, the fundamental right of information, which also in the patrimonial realm is ever more relevant in a global and technological world, has not yet been formalized by Canon Law.

KEYWORDS: Fundamental Rights of the Faithful, Stewardship, Opinion, Advice, Information.

SOMMARIO: 1. Premessa: alcuni concetti e principi riguardanti la tematica. - 2. Il diritto-dovere dei fedeli di sovvenire alle necessità della Chiesa (can. 222 § 1). - 3. Aspetti della partecipazione dei fedeli al governo in materia dei beni temporali: i diritti di petizione, opinione ed espressione, consiglio ed elezione. - 4. Una lacuna da colmare: la formalizzazione del diritto fondamentale dei fedeli all'informazione.

L'ARGOMENTO che ci è stato proposto in questa giornata di studio tratta dei diritti fondamentali dei fedeli considerati dal punto di vista del governo e, più specificamente, in materia di beni temporali. L'oggetto così de-

* Testo sviluppato dell'intervento alla III Giornata di Studio sul Diritto patrimoniale canonico organizzata dal Gruppo di ricerca CASE presso la Pontificia Università della Santa Croce il 30 ottobre 2013.

limitato offre la possibilità di affrontare questioni di grande attualità e invita a adottare una impostazione trasversale che consenta di percorrere diversi ambiti del diritto canonico: i diritti fondamentali dei fedeli, che spettano innanzitutto al diritto costituzionale canonico, i beni temporali (e, quindi, il diritto patrimoniale) nonché alcuni principi relativi al buon governo della Chiesa, che sono trattati a livello del diritto dell'organizzazione, almeno laddove esista questa disciplina canonica relativamente recente, oppure dal diritto amministrativo.

Perciò, occorrerà cominciare con una breve spiegazione di alcuni *concetti e principi* riguardanti detta tematica, che devono essere compresi nella loro specificità ecclesiale (1). Il principale diritto-dovere fondamentale in materia patrimoniale è, *rectius*, il dovere-diritto spettante ai fedeli *di sovvenire alle necessità della Chiesa* (2). Gli aspetti della partecipazione dei fedeli al governo dei beni temporali formalizzati riguardano diversi diritti fondamentali dei fedeli che, come il primo menzionato, rientrano logicamente nella "conditio activa" dei fedeli (secondo la sistemazione di Hervada¹): i diritti di *petizione, opinione ed espressione, consiglio ed elezione* (3). Infine, occorrerà soffermarsi sul caso particolare del *diritto di informazione* che, pur diventando sempre più importante nel mondo globale e tecnologico che si delinea anche in aspetti specificamente patrimoniali, stranamente non è ancora stato formalizzato dallo *ius Ecclesiae* (4).

1. PREMessa: ALCUNI CONCETTI E PRINCIPI RIGUARDANTI LA TEMATICA

Qualora si riscoprisse la dimensione di servizio, lo spirito di distacco dai beni terrestri e gli intenti di trasparenza nella loro amministrazione, come il papa Francesco ci invita in modo convincente,² il governo ecclesiale è strettamente unito alla missione affidata da Cristo, ossia è necessariamente strumentale all'evangelizzazione e alla *salus animarum*. Ne deriva il principio teleologico, che regge tutto l'ambito.³ Peraltro, è risaputo che l'ecclesiologia postconciliare ci invita a percepire sempre meglio il ruolo attivo spettante ai fedeli non ordinati nella santificazione del popolo di Dio e nella trasformazione del mondo. In tale ottica, risulta eccessivamente caricaturale l'immagine del fedele, ed in particolare del laico, quale soggetto meramente passivo, destinatario della predicazione, delle normative, e la cui attività si ritrova nel momento di pagare le tasse o di contribuire alle collette... In realtà, in quanto fedele di Cristo, egli gode della dignità battesimale e partecipa attivamente

¹ Vedi J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 131 ss.

² A questo riguardo è suggestiva l'Esortazione apostolica di Papa Francesco *Evangelii Gaudium* sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, del 24 novembre 2013.

³ Quest'argomento è stato trattato di recente da J. MIÑAMBRES, *Principi di organizzazione di governo patrimoniale delle entità ecclesiastiche*, in corso di stampa in *Studi in onore del Prof. Giuseppe Dalla Torre*.

alla vita ed alla missione della comunità ecclesiale con senso di corresponsabilità.⁴ Mentre la corresponsabilità è di *tutti* e *si impone* dal battesimo, e più ancora, dalla cresima, la collaborazione al governo è soltanto di *alcuni* e *si concede* dall'autorità competente.⁵

Infatti, quando si prende in considerazione la santificazione e l'apostolato di tutti i fedeli nel mondo, occorre ridimensionare la partecipazione dei fedeli nelle strutture di governo ecclesiale e constatare il suo carattere piuttosto limitato e persino relativamente eccezionale. Si tratta di un mezzo peculiare per *alcuni* fedeli di contribuire al compimento delle finalità ecclesiali, ossia l'evangelizzazione e la salvezza delle anime, alle quali tutti sono chiamati a collaborare secondo la condizione loro propria. Perciò, le summenzionate modalità di partecipazione dei laici al governo ecclesiale non sono analizzabili in termini di conquista di potere da parte di determinate categorie di fedeli o di una maggiore "compiutezza" della condizione personale, ma sono meramente strumentali al compimento della missione ecclesiale. Queste realtà e prospettive non vanno quindi presentate come se fossero degli obiettivi proponibili a tutti i fedeli, ma sono piuttosto delle vie specializzate che, pur crescendo i numeri degli interessati, consentono soltanto ad alcuni di concretizzare in questo modo la loro corresponsabilità nella comunità ecclesiale sia universale che locale.

Inoltre, come è stato evidenziato (in modo contrastante rispetto ad altri commenti anteriori), detta partecipazione dei fedeli nel governo in materia di beni temporali non si può considerare come una finalità in sé stessa oppure come una esigenza della corresponsabilità dei fedeli, ma rimane un aiuto chiesto dall'autorità ecclesiale competente in ragione della competenza tecnica che possiedono numerosi laici, senza che vi sia alcuna dimensione significativa di partecipazione o di rappresentatività.⁶

Se, quindi, i beni temporali vanno adoperati conformemente al principio teleologico e, peraltro, i fedeli sono chiamati a partecipare attivamente alla vita e alla missione della Chiesa in forza del principio di corresponsabilità, sembra necessario porsi la domanda se, e in quale misura, la collaborazione dei fedeli non ordinati al governo ecclesiale sia prevista, disciplinata e tutelata dal diritto canonico nell'ambito dei beni temporali, ossia in un settore nel quale l'ordinazione sacramentale non c'entra ma, invece, può essere utilissima la esperienza e perizia di tanti laici. Ciò nonostante, pure in materia di

⁴ Sul principio di corresponsabilità si veda il recente sviluppo presentato all'interno della cornice del Gruppo CASE da P. ASOLAN, *Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli al munus regendi Christi*, in corso di stampa sulla rivista «Annales Theologicae».

⁵ Vedi A. BORRAS (éd.), *Des laïcs en responsabilité pastorale. Accueillir de nouveaux ministères*, Groupe de travail des canonistes francophones de Belgique, Paris, Cerf, 1998, p. 104.

⁶ Vedi J.I. ARRIETA, *La colegialidad en la gestión del patrimonio eclesialístico*, «Ius canonicum» 53 (2013) 498.

beni temporali, detta cooperazione va chiaramente distinta da alcune funzioni che possono essere affidate soltanto ai chierici.

La questione riguarda prima di tutto il livello fondamentale. Nonostante il rinvio *sine die* della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, il Codice dell'83, nonché il Codice orientale del 1990, hanno ereditato alcune nozioni oramai acquisite e irrinunciabili della scienza canonica contemporanea.⁷ Entrambi hanno proclamato dei diritti e doveri fondamentali spettanti ai fedeli.⁸ Benché i titoli corrispondenti nei due Codici vigenti non abbiano attribuito espressamente a detti diritti la qualifica di "fondamentali", non si può negare il loro summenzionato rango, come hanno dimostrato più autori.⁹

Nel loro modo di governare la Chiesa, i pastori devono essere consapevoli dell'esistenza di tali diritti nonché di obblighi fondamentali. Queste dimensioni di "respiro democratico" nella Chiesa non possono essere percepite dalle autorità ecclesiali con un atteggiamento meramente negativo, ossia come se fossero soltanto degli ostacoli ad un efficiente governo ecclesiale. Ovviamente, la Chiesa deve essere correttamente governata, sia a livello universale che locale, il che implica che le misure necessarie debbano essere prese in modo giusto e in tempi ragionevoli. Da questo punto di vista, la partecipazione dei fedeli al governo non può degenerare in una valanga di rivendicazioni, di pareri e di consultazioni *erga omnia* che trasformerebbe il governo ecclesiale in una specie di "percorso di guerra". Di fatto, alcune mosse maldestre, alcuni errori, e addirittura abusi commessi in passato da individui o da gruppi, hanno potuto destare all'interno della comunità ecclesiale un preconcetto negativo nei confronti dei diritti fondamentali dei fedeli e suscitare la sfiducia da parte di numerosi pastori.

Perciò conviene premettere che l'esercizio dei diritti fondamentali dei fedeli va sempre sottomesso a chiare regole o "condizioni di possibilità" tipiche della comunità ecclesiale:¹⁰ segnatamente, la doverosa tutela della *communio* (can. 209),¹¹ il rispetto del diritto divino (can. 22), del bene comune e dei diritti degli altri (can. 223), senza dimenticare la *salus animarum*, ossia il principio ispiratore fondamentale del diritto canonico (c. 1752 *in fine*). Inoltre,

⁷ Per una presentazione generale, si consulti E. MOLANO, *Derechos y obligaciones de los fieles*, in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (coord.), *Diccionario general de Derecho canónico*, vol. III, 2012, 230-235.

⁸ Vedi cc. 208-231 CIC 83; cc. 7-26 CCEO 90.

⁹ Rimandiamo in modo particolare a J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 92 ss.

¹⁰ Vedi D. CENALMOR, *Límites y regulación de los derechos de todos los fieles*, «Fidelium iura», 5 (1995) 145-172.

¹¹ In quanto condizione d'esercizio del presente diritto, la *communio* rifletta la relazione primordiale esistente tra i fedeli di Cristo in forza dello Spirito Santo. Da questa relazione primordiale derivano altre relazioni giuridiche della comunità ecclesiale. In diritto dell'organizzazione della Chiesa, la *communio* si ritrova in quanto principio della disciplina ereditato dall'ecclesiologia conciliare.

ulteriori e specifiche condizioni di esercizio possono essere stabilite. Queste diverse caratteristiche fanno sì che, in linea di massima, la protezione dei diritti fondamentali dei fedeli, per quanto riguarda fondamento, spirito e, a volte, contenuti e modalità, possa essere ritenuta nettamente differente dalla tutela dei diritti umani, che concerne le comunità politiche.¹² Oltre a siffatti aspetti di discontinuità, vi sono aspetti di continuità tra i diritti fondamentali del fedele e i diritti umani nella società civile come, per esempio, i diritti ad un equo processo,¹³ alla buona fama e alla propria intimità,¹⁴ i quali sia nella sfera secolare che nell'ambito canonico sono tutelati come diritti fondamentali. Siccome i due Codici vigenti non esauriscono le norme canoniche e, a maggiore ragione, non rappresentano tutta la scienza canonica, le autorità ecclesiali devono essere consapevoli dell'esistenza di diritti fondamentali non formalizzati nei cataloghi codiciali. Occorre pure aver presente il diritto al "buon governo" nonché ad una "buona amministrazione". Finora di elaborazione soltanto dottrinale, questi diritti fondamentali meriterebbero essere formalizzati nel futuro.¹⁵

2. IL DIRITTO-DOVERE DEI FEDELI DI SOVVENIRE ALLE NECESSITÀ DELLA CHIESA (CAN. 222 § 1)

Il diritto nativo della Chiesa di possedere i beni necessari al compimento della sua missione (can. 1254 § 1) fonda la possibilità di chiedere un sostegno economico ai fedeli nonché il correlativo dovere di sostenere la comunità ecclesiale. Qualora l'aiuto volontario non sia sufficiente, l'autorità ecclesiale può richiedere il sostegno economico necessario (can. 1260) e, addirittura, stabilire un tributo canonico (can. 1263), ma, di fatto, questa soluzione viene poco attuata, tranne laddove esista il *Kirchensteuer* (Germania, Austria e can-

¹² Vedi P.A. BONNET, *I diritti-doveri fondamentali del fedele non formalizzati nella positività canonica umana*, in AA.VV., *I diritti fondamentali del fedele. A venti anni dalla promulgazione del Codice*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2004, p. 156.

¹³ Anche se, formalmente, il can. 221 si rivolge soltanto ai fedeli. Per quanto riguarda il diritto alla riservatezza, vedi P.A. BONNET, *I diritti-doveri fondamentali...*, cit., pp. 161-166; J. HERVADA, *El derecho natural en el ordenamiento canónico*, in *Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho canónico y afines (1958-1991)*, vol. II, Pamplona, Eunsa, 1991, pp. 1391-1413.

¹⁴ Il can. 220, invece, si riferisce espressamente ad "ogni persona". Su questo argomento, vedi D. LE TOURNEAU, *Le Canon 220 et les droits fondamentaux à la bonne réputation et à l'intimité*, «*Ius Ecclesiae*» 26 (2014) 127-148.

¹⁵ Vedi, tra l'altro, J. MIRAS, *Derecho al buen gobierno en la Iglesia: una glosa a la doctrina constitucional de Javier Hervada desde el derecho administrativo*, in *Escritos en honor de Javier Hervada*, vol. spec. *Ius canonicum*, 1999, pp. 367-377; D. LE TOURNEAU, *Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l'Eglise*, Montréal, Wilson & Lafleur, 2011, pp. 130-131. Sulla questione della 'stewardship' concepita come un esempio di buona amministrazione dei beni ecclesiastici, vedi J. MIÑAMBRES, *La 'stewardship' (corresponsabilità) nella gestione dei beni temporali della Chiesa*, «*Ius Ecclesiae*» 24 (2012) 277-292.

toni della Svizzera). Secondo le fonti del can. 222 § 1,¹⁶ il dovere di sovvenire alle necessità della Chiesa trova la sua principale giustificazione nei nn. 20-21 del decreto conciliare *Presbyterorum Ordinis*. Poi è stato formulato nel quinto comandamento della Chiesa¹⁷ con la seguente precisazione: “ciascuno secondo le sue possibilità”.

Quest’aiuto dei fedeli va destinato a tre finalità basilari: il culto divino, le opere di apostolato e di carità e l’onesto sostentamento dei ministri. Detta gamma di fini verso i quali va orientato l’uso dei beni ecclesiastici, nella cornice del principio teleologico, richiede una interpretazione flessibile. In forza della “condizione attiva” che corrisponde a questo dovere-diritto, i fedeli possono prendere le iniziative che ritengano opportune per essere in grado di compierlo, ma non sempre hanno una totale libertà di scelta. Le Conferenze episcopali possono imporre determinate destinazioni per le sovvenzioni richieste o collette. Ciò non toglie che rimangano ampi spazi di indeterminazione nei quali i fedeli possono decidere liberamente di aiutare per mezzo di oblazioni volontarie o di offerte in occasione della celebrazione di un sacramento, di collette, donazioni, legati ed altre cause pie. Possono ancora aiutare economicamente delle associazioni o fondazioni che, a loro volta, sostengono fini ecclesiali...¹⁸ In ogni caso, occorrerà adeguarsi alle diverse modalità giuste stabilite dal diritto, sia canonico che civile, anche affinché non si ponga in essere un atto giuridico o un negozio invalido.

Per quanto riguarda la qualifica di questo dovere-diritto, gli autori oscillano in linea di massima tra un *dovere morale* ancora *da determinare dal diritto canonico positivo* e un *dovere giuridico-canonico indeterminato*, ossia che in ogni caso si considera che ci vuole ancora una ulteriore determinazione canonica conforme ai cc. 1260-1262. A prescindere dalla qualifica proposta dagli autori, esiste quindi senz’altro un dovere-diritto rafforzato da detti canoni in quanto stabiliscono: 1°) il diritto nativo della Chiesa di richiedere ai fedeli quanto sia necessario per le finalità sue proprie;¹⁹ 2°) il dovere del Vescovo diocesano di ricordare ai fedeli il loro obbligo al riguardo e, *ad extra*, la libertà dei fedeli di devolvere beni temporali a favore della Chiesa. Così compare il diritto, per la cui formulazione si rivolge innanzitutto allo Stato: egli non può ostacolare detta libertà dei fedeli, anche se, di fatto, alcune autorità pubbliche, con il sospetto della manomorta e nella scia del Codice civile di Napoleone, non evitano di farlo!

¹⁶ Can. 25 CCEO.

¹⁷ Ripreso nel n° 2043 del *Catechismo della Chiesa cattolica*.

¹⁸ Dal punto di vista del diritto canonico universale, vedi F. VECCHI, *Contribución de los fieles a las necesidades de la Iglesia*, in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (COORD.), *Diccionario general de Derecho canónico*, vol. II, 2012, pp. 708-710.

¹⁹ Non va quindi confuso il diritto dei fedeli di non essere impedito di sovvenire alle necessità della Chiesa e, peraltro, il diritto impositivo, che è un diritto nativo della Chiesa.

Dall'autonomia spettante ai fedeli nella valutazione delle concrete modalità di esecuzione di questo dovere-diritto, tenuto conto della specificità del diritto secolare vigente in ogni paese, benché il *Codex* non si pronunci espressamente al riguardo, pensiamo che le varie sovvenzioni dei fedeli vengano ritenute come valida modalità di compimento effettivo del diritto-dovere di cui al can. 222 § 1, addirittura attraverso *enti civili* (per esempio, un ente senza scopo di lucro o una *onlus*) che sostengano gli scopi ecclesiali.

A questo punto, qualcuno potrebbe obiettare che il can. 1258, indicando il riferimento ad una persona giuridica *pubblica*, sembra precludere siffatta interpretazione. Di fatto, in passato abbiamo preso posizione in uno studio²⁰ a favore di detta interpretazione con l'idea che il beneficiario debba essere una persona giuridica pubblica nella Chiesa o, al massimo, una persona giuridica civile che persegua uno scopo ecclesiale aiutando in modo stabile una persona giuridica pubblica nella Chiesa, il che implicherebbe ugualmente che la persona giuridica beneficiaria dell'aiuto economico offerto debba essere necessariamente una persona giuridica *pubblica* nella Chiesa. Comunque, vi sono altri aspetti della questione che ci hanno spinto a ripensare la questione in un senso molto più aperto.

Qualcuno potrebbe pensare che, se il can. 1258 si applicasse al can. 222 § 1, occorrerebbe prendere in considerazione le due eccezioni che figurano nella parte finale della disposizione: "a meno che non risulti diversamente dal contesto o dalla natura delle cose". In quel caso, la destinazione delle sovvenzioni non dovrebbe necessariamente essere a favore di un persona giuridica pubblica nella Chiesa per poter essere ritenute come compimento del corrispondente dovere-diritto. E, in questa ottica, sarebbe anche possibile sostenere che sia la natura delle cose (libertà dei fedeli, diritto naturale²¹) che il contesto (depubblicizzazione e civilizzazione dei patrimoni ecclesiali per diversi motivi) "risultano diversamente".²²

Queste considerazioni vanno collegate con le critiche giustamente fatte da alcuni autori riguardanti una interpretazione restrittiva del can. 1258 combinata con il can. 222 § 1 tenuto conto dell'ecclesiologia del dopo Concilio. Infatti, non ci sono più motivi ecclesiologici per contrapporre così radicalmente entità ufficiali della Chiesa – come sono le persone giuridiche pubbli-

²⁰ Vedi J.-P. SCHOUPE, *Le droit-devoir des fidèles de subvenir aux besoins de l'Église*, «Fidelium iura» 9 (1999), pp. 203-253, spec. 219 ss.

²¹ In questo senso, Begus invoca il diritto naturale per giustificare una estensione del can. 1258 (vedi C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007, pp. 49-50).

²² Peraltro, non sembra congruente con il principio di gerarchia delle norme operante nel diritto canonico, che il can. 1258, ossia una norma ordinaria, possa regolare direttamente un dovere-diritto fondamentale e addirittura ridurre la sua portata senza che la disposizione dichiarante del dovere-diritto, ossia il can. 222 § 1, non abbia previsto nulla al riguardo.

che – alle iniziative private di fedeli che (con o senza personalità giuridica) contribuiscono pure al compimento della missione apostolica e caritativa del popolo di Dio.²³ Da questo punto di vista, sembra ormai fuori discussione che il dovere dei fedeli di sostenere la Chiesa si estenda alle necessità della comunità ecclesiale intesa nella sua totalità, senza riduzione alle sole iniziative della Gerarchia.²⁴ Difendere la posizione contraria implicherebbe un allontanamento dalle grandi opzioni conciliari che hanno senz'altro privilegiato la via personale nei confronti della via ufficiale o istituzionale, anche se quest'ultimo canale conserva tutta la sua importanza,²⁵ e trovano svariate applicazioni nell'ambito patrimoniale.

L'argomento centrale sembra comunque essere di indole canonica: non ci risulta che il legislatore abbia avuto l'intenzione precisa di interpretare il can. 222 § 1 mediante il can. 1258. Infatti, più realisticamente, questi intendeva innanzitutto determinare con rigore il campo di applicazione delle regole contenute nel Libro v ("nei seguenti canoni") e sottolineare che i detti canoni si applicavano in linea di massima ai soli beni ecclesiastici, ossia a quelli pertinenti a una persona giuridica pubblica nella Chiesa e all'esclusione di altri beni, tranne qualora il contesto o la natura delle cose indicasse il contrario.²⁶

Ne deriva che le considerazioni fatte non sono applicabili a un canone come il 222 § 1 che, da un verso, è di collocazione "precedente" anziché "sequente" e, dall'altro, è di rango superiore in quanto formalizza un dovere-diritto fondamentale dei fedeli. In questo senso, pensiamo che si possa e debba interpretare il can. 222 § 1 in un modo più ampio: in linea di massima, il fedele può compiere questo suo dovere a favore della Chiesa in modo libero, senza che il destinatario debba per forza essere una persona giuridica nella Chiesa.

Dopo queste riflessioni sulle modalità *volontarie* – e prioritarie – di offerte basate sul senso di corresponsabilità dei fedeli, possiamo accennare alle possibilità di autofinanziamento ecclesiale mediante contributi che le autorità ec-

²³ Vedi D. CENALMOR, *sub can. 222 § 1*, in *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, vol. II, 3^e ed., Pamplona 2002, p. 153; ROBERT T. KENNEDY, *sub can. 1258*, in John P. Beal – James A. Coriden – Tomas J. Green, *New Commentary on the Code of Canon Law*, New York, Paulist Press, 2000, p. 1459.

²⁴ Vedi P.J. VILADRICH, *La declaración de derechos y deberes de los fieles*, in REDACCIÓN IUS CANONICUM, *El proyecto de Ley fundamental de la Iglesia. Texto bilingüe y análisis crítico*, Pamplona, Eunsa, 1971, p. 153.

²⁵ Vedi CONCILIO VATICANO II, Cost. Dogm. *Lumen Gentium*, nn. 31, 33, 36; Decr. *Apostolicam actuositatem*, nn. 72-78. Per un commento riassuntivo si consulti V. PRIETO, *Diritto di rapporti tra Chiesa e società civile*, Roma, Edusc, 2008, pp. 72-78.

²⁶ Come è risaputo, detta distinzione non esiste nel CCEO per il quale vi sono soltanto delle persone giuridiche pubbliche nella Chiesa e, pertanto, vi sono soltanto dei beni ecclesiastici giacché non si riconosce la categoria latina vigente delle persone giuridiche canoniche private.

clesiali possono *richiedere* direttamente ai fedeli (c. 1262 § 1) nonché mediante *tasse* (amministrative o giudiziarie) e *tributi diocesani* (ordinari o straordinari; c. 1263) sottoposti ad alcuni requisiti concreti.²⁷ L'adozione di disposizioni concrete, come è il caso dei cc. 1260-1262, rafforza l'attuazione del *dovere-diritto* poiché, in caso di inadempimento, il Vescovo diocesano potrà urgere il compimento di questi canoni o decreti concreti.

Il tributo *ordinario*, in linea di massima, deve essere moderato e limitato alle persone giuridiche pubbliche soggette al governo del Vescovo diocesano. Il tributo *straordinario*, come abbiamo già rimarcato, non è praticamente mai attuato fuori degli Stati in cui esiste il *Kirchensteuer*. Alle condizioni restrittive giustamente stabilite dal legislatore, si aggiunge un problema interpretativo: chi sono i cosiddetti "soggetti passivi"? A nostro avviso, questa disposizione meriterebbe di essere oggetto di una interpretazione autentica.²⁸ Il fatto che uno strumento previsto nell'arsenale legislativo sia così poco adoperato, anzi poco adoperabile (costituendo il problema di interpretazione un freno supplementare alla sua applicazione!), non giustifica affatto, a nostro avviso, che il dicastero competente si astenga dal chiarire la questione, anche se sia palese che altre sfide forse più urgenti si presentano all'orizzonte canonico.

Il *dovere-diritto* riconosciuto nel can. 222 § 1 possiede un carattere *ibrido* in quanto vale sia *ad intra* che *ad extra*. Quest'ultimo aspetto riguarda la questione del finanziamento ecclesiale *con intervento dello Stato*: il sistema dell'assegnazione fiscale, vigente tra gli altri paesi in Italia e in Spagna, ci sembra rispondere assai bene all'idea di un autofinanziamento della Chiesa ed essere in accordo con l'ecclesiologia del Vaticano II sulla *communio*. Detto sistema sembra maggiormente compatibile con le prospettive conciliari rispetto al sistema napoleonico della remunerazione dei culti da parte dello Stato o, ancora, al sistema di tributo ecclesiastico con esazione statale (il *Kirchensteuer*). Tuttavia, entrambi i sistemi non mancano di argomenti più o meno convincenti, che non si possono trattare in questa sede.

In conclusione, il rispetto delle svariate modalità di finanziamento destinate ad assicurare il sostegno delle Chiese adottate nei diversi Stati sembra diventato un criterio importante saldamente ancorato al principio di sussidiarietà, a fortiori nell'ambito dell'Unione Europea che, nei suoi trattati, si è impegnata ad osservare.²⁹ Per ciò che riguarda la questione del can. 222 §

²⁷ Vedi, fra gli altri, V. DE PAOLIS – A. PERLASCA, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna, EDB, 2011, pp. 141 ss.; J.-P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, 2° ed. Milano, Giuffrè, 2008, pp. 85 ss.

²⁸ Come abbiamo già avuto modo di segnalare in J.-P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, 2° ed. Milano, Giuffrè, 2008, pp. 124-125.

²⁹ Rimandiamo ai contributi di P. GIANNITI e di P.M. ZERMAN in P. GIANNITI (a cura di), *I diritti fondamentali nell'Unione Europea. La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona*, Bologna, Zanichelli – Roma, Il foro italiano, 2013, rispettivamente pp. 37 ss. e 304 ss.

1, riteniamo che qualsiasi contributo o aiuto economico da parte dei fedeli alla Chiesa, anche quello compiuto in quanto cittadino contribuente, debba essere preso in considerazione per la valutazione del compimento del summenzionato dovere-diritto dei fedeli. Insomma, spetta ad ogni fedele fare una auto-valutazione, per lo meno parziale, del dovere suo proprio di sovvenire alle necessità della Chiesa e delle modalità del suo adempimento.

3. ASPETTI DELLA PARTECIPAZIONE DEI FEDELI AL GOVERNO IN MATERIA DEI BENI TEMPORALI: I DIRITTI DI PETIZIONE, OPINIONE ED ESPRESSIONE, CONSIGLIO ED ELEZIONE

I diversi diritti fondamentali non sono isolati ma collegati tra di loro. Da questo punto di vista, si può parlare di diritti connessi che svolgono mutuamente una funzione di cooperazione al servizio del fedele. A questo riguardo, la dottrina giuridica secolare ha coniato diverse espressioni come quella di “*libertés supports*”³⁰ di altri diritti fondamentali. Per esempio, un laico esperto in economia, avendo introdotto una petizione concreta, può essere successivamente nominato consultore o essere eletto come membro di un consiglio ed esprimere, ormai secondo la modalità di un parere tecnico che gli è stato chiesto, l’opinione che aveva manifestato pubblicamente in precedenza in un contesto e con un titolo differenti. Peraltro, non bisogna dimenticare che detti diritti sono preceduti dal dovere di obbedienza che li pone e bilancia (can. 212 § 1). Attenendoci all’oggetto di questo studio, ossia i diritti fondamentali che si inquadrano nel governo in materia dei beni temporali,³¹ incominceremo con il diritto di petizione.

3. 1. *Il diritto di petizione*

In forza dell’uguale dignità dei fedeli e della loro corresponsabilità nella missione ecclesiale, ogni fedele ha il diritto di fare conoscere ai pastori non solo le proprie necessità spirituali ma anche i propri desideri (can. 212 § 2³²), sempre che restino entro i limiti di ciò che un fedele può ragionevolmente sperare dalla Gerarchia: ovviamente ciò esclude tutto ciò che abbia a che vedere con raccomandazioni “per ottenere vantaggi d’ordine personale, aiuti materiali o economici non compresi nei normali compiti di carità e beneficenza”.³³ Tutti i fedeli sono legittimati a chiedere all’autorità ecclesiastica competente di adottare le misure necessarie per risolvere questioni di interesse generale o particolare, che possono riguardare atti amministrativi

³⁰ Espressione adoperata da Y.B. ACHOUR, *La Cour européenne des droits de l’homme et la liberté de religion*, Paris, Pedone, 2005, p. 15.

³¹ Perciò in questo studio non parleremo di altri diritti, a volte di natura fondamentale, che trovano spazio in un altro contesto come quello del *munus docendi* o del *munus sanctificandi*.

³² Can. 15 § 2 CCEO.

³³ A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa*, 2° ed., Milano, Giuffrè, 1999, p.125.

o legislativi, disposizioni pastorali e pure magisteriali. Questo canale, che presuppone dei contatti con le autorità locali e un dialogo rispettoso e fiducioso, consente di esprimere questioni, suggerimenti, denunce nonché critiche, sia individualmente che collettivamente, oralmente o per iscritto.

Segnatamente in materia di beni temporali, si riconosce ad un battezzato, oppure ad un gruppo di fedeli, la libertà di intervenire per sensibilizzare l'autorità. Così, potrà per esempio denunciare una gestione dei beni ecclesiastici che ritenga poco compatibile con il distacco e la povertà evangelica, o segnalare l'interesse pastorale di mantenere una chiesa aperta al culto, nonché evidenziare la necessità di creare una scuola in una determinata zona urbana, oppure l'urgenza di iniziare lavori di mantenimento in una canonica trascurata e che minaccia rovina...

Ovviamente, le caratteristiche proprie della comunità ecclesiale – ben diverse da una qualsiasi democrazia politica – fanno sì che l'efficacia di questo diritto dipenda molto dal senso di responsabilità dell'autorità competente. A questo riguardo, il diritto non obbliga l'autorità ecclesiale a dare una risposta motivata a tutte le petizioni, il che sembra peraltro ragionevole poiché questa esigenza potrebbe sovraccaricare di lavoro le diocesi più estese e, persino, esporle ad abusi pianificati da gruppi di pressione.

L'autorità ecclesiale dovrà prendere in considerazione la richiesta e dare la risposta conveniente, se possibile motivata. Vi sono quindi per lo meno due differenze importanti nei confronti della più comune concezione statale della petizione: da un lato, non è necessario che l'oggetto della richiesta sia di interesse generale; dall'altro, nella sua risposta, l'autorità ecclesiale non è vincolata dai termini della richiesta.

3. 2. Il diritto di opinione o di espressione

Anche il diritto di avere una opinione e di esprimerla è riconosciuto ai fedeli sulla base del *sensus fidei* nonché dei carismi autentici.³⁴ Come ricorda il can. 212 § 3,³⁵ questo diritto può diventare un correlativo *dovere morale* di manifestare la propria opinione ai pastori qualora il bene della Chiesa lo richiedesse, e di renderlo noto agli altri fedeli. Così come è stato rimarcato, detto dovere-diritto, che può ritenersi "ontologico" in quanto istituito da Cristo e non meramente di diritto positivo, presuppone che i fedeli "hanno il dovere di offrire consigli ai Pastori e hanno al contempo il diritto di ricevere astensione da impedimenti a compiere tale attività".³⁶

³⁴ Vedi CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen Gentium*, n. 37. Ciò nonostante, esista anche un fondamento naturale ai diritti di opinione e di petizione.

³⁵ Can 15 § 3 CCEO.

³⁶ F. COCCOPALMERIO, *L'evoluzione dell'ordinamento canonico dopo il CIC 83*, «Communications», 45 (2003) 70.

Diverse condizioni reggono l'esercizio di tale diritto-dovere. In primo luogo, vi sono alcuni criteri di determinazione del soggetto titolare del diritto. Questo deve possedere un certo grado di scienza, competenza e prestigio. Inoltre, la materia deve interessare il bene della Chiesa. Vanno anche prese in considerazione l'integrità della fede e dei costumi, la riverenza dovuta ai pastori, l'utilità comune e la dignità delle persone.³⁷

Per quanto riguarda il contenuto del diritto, vi sono principalmente due aspetti da considerare. Innanzitutto, vi è la possibilità, o il dovere, di manifestare ai pastori i propri pensieri su ciò che riguarda il bene della Chiesa. Il secondo aspetto si estrinseca nella possibilità di pubblicizzare eccessivamente il proprio pensiero. Se l'autorità ecclesiale è tenuta a cercare di ascoltare e valutare prudentemente le opinioni espresse,³⁸ è anche vero che il fedele dovrà evitare di dare pubblicità a determinati pareri insufficientemente fondati e astenersi dal fare dichiarazioni che, fuori di una determinata cerchia di esperti, potrebbero dar luogo a malintesi o ad interpretazioni erranee. *A fortiori*, tentativi di strumentalizzazione dell'opinione pubblica adoperata come un banco di prova vanno evitate.³⁹ Perciò, conviene che l'esercizio del diritto di opinione non sia limitato alle strutture privilegiate, in particolare collegiali o sinodali, giacché diventerebbe l'appannaggio di alcuni frequentatori abituali di determinati ambienti ecclesiali, e ciò esporrebbe al rischio di sottovalutare l'opinione della massa dei fedeli, che costituiscono la maggioranza silenziosa e talvolta un poco dimenticata del popolo di Dio.⁴⁰ Da questo punto di vista, sembra di tutelare un diritto all'opinione pubblica della Chiesa, la quale deve mantenersi nei limiti del rispetto del diritto divino, naturale e positivo, nonché del magistero, innanzitutto qualora sia definitivo.⁴¹

³⁷ Rimandiamo ad un nostro studio più completo sulla questione: J.-P. SCHOUPPE, *Le droit d'opinion et la liberté de recherche dans les disciplines ecclésiastiques (cc. 212 et 218): nature et portée*, «L'année canonique» 37 (1994) 155-184.

³⁸ Il Concilio ricordava ai pastori il dovere di servirsi «volentieri del loro prudente consiglio» (CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen Gentium*, n. 37c).

³⁹ Vedi J. PROVOST, *Sub can. 212*, in J.A. CORIDEN – T.J. GREEN – D.E. HEINTSCHEL (dir.), *The Code of Canon Law. A text and Commentary*, CLSA, New York, Paulist Press, 1985, p. 146.

⁴⁰ In questo studio non affronteremo l'argomento della *remonstratio*, istituto controverso che, come abbiamo avuto modo di precisare in passato, ha due accezioni: nella prima, si tratta di un diritto spettante ai Vescovi e quindi non un diritto dei fedeli. Se la seconda accezione interessa i fedeli, si tratta di una supplica graziosa e non di un vero diritto (vedi J.-P. SCHOUPPE, *Les droits des fidèles et le processus de délibération en Église*, in A. BORRAS (éd.), *Délibérer en Église. Hommage à Raphaël Collinet*, Bruxelles, Lessius, 2010, pp. 224 ss.).

⁴¹ Vedi V. PARLATO, *I diritti dei fedeli nell'ordinamento canonico*, Giappichelli Editore, Torino, 1998, p. 93; E. BOUDET, *Liberté d'expression et magistère ecclésiastique*, «L'année canonique» 47 (2005) 171.

3. 3. *Il diritto di dare consiglio, i pareri e la funzione elettorale*

Il diritto di opinione all'interno delle strutture ecclesiali porta al diritto di dare consiglio e di esprimere un parere. A questo riguardo, nella sua esortazione apostolica *Evangelii Gaudium*, il papa Francesco ricorda la necessità per il Vescovo diocesano di ascoltare, nella misura del possibile, *tutti* e non soltanto alcuni: “Nella sua missione di favorire una comunione dinamica, aperta e missionaria, dovrà stimolare e ricercare la maturazione degli organismi di partecipazione proposti dal *Codice di diritto canonico*⁴² e di altre forme di dialogo pastorale, con il desiderio di ascoltare tutti e non solo alcuni, sempre pronti a fargli i complimenti”.⁴³ Infatti, spetta alle autorità ecclesiali di assicurare una sufficiente rappresentatività dei pastori, agenti pastorali, esperti ed altri fedeli consultati in modo di consentire la manifestazione d'un sano pluralismo in seno alla Chiesa. Inoltre, l'obiettivo principale non è raggiungere un utopico grado di relativa perfezione dell'organizzazione ecclesiale in sé stessa, ma piuttosto – e ciò, potremmo aggiungere, anche per mezzo dell'organizzazione –, il fedele compimento della missione evangelizzatrice della Chiesa nel mondo intero: “Ma l'obiettivo di questi processi partecipativi non sarà principalmente l'organizzazione ecclesiale, bensì il sogno missionario di arrivare a tutti”.⁴⁴

Il can. 228 § 1,⁴⁵ stabilisce la possibilità per i “laici idonei” di svolgere uffici determinati che possono essere di cooperazione nel governo ed essere accessibili alla mera condizione battesimale, mentre il § 2 dello stesso canone autorizza l'intervento di “laici distinti” alla partecipazione consultiva quali esperti o consiglieri (cf. can. 228 § 2) sia all'interno di un organismo (per esempio nel consiglio pastorale o presbiterale) o dal di fuori (come è il caso dell'ufficio di economo o di amministratore). Secondo il caso, l'idoneità richiesta per svolgere una mansione consultiva va valutata in considerazione delle virtù di prudenza e onestà nonché di specifiche competenze personali, oppure in ragione della propria rappresentatività di altre persone o ambiti ecclesiali.⁴⁶ È ben noto, per esempio, che in materia di beni temporali numerosi laici sono dotati di una preparazione professionale e di una esperienza non di rado superiori a quelle acquisite da molti chierici.

⁴² Cf. cc. 460-468; 492-502; 511-514; 536-537.

⁴³ PAPA FRANCESCO, Esort. Ap. *Evangelii Gaudium*, 24 novembre 2013, n. 31.

⁴⁴ PAPA FRANCESCO, *ibid.*

⁴⁵ Can. 408 CCEO.

⁴⁶ Per quanto riguarda l'organizzazione consultiva nella Chiesa particolare, si veda CONGREGATIO PRO CLERICIS ET ALIAE, *De quibusdam questionibus circa fidelium laicorum cooperationem sacerdotum ministerium*, 13 agosto 1997, A.A.S. 89 (1997) 852-877; e, per una presentazione sistematica, J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 419 ss.; D. LE TOURNEAU, *Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l'Eglise*, Montréal, Wilson & Lafleur, 2011, pp. 334-341.

In questo senso, è stato opportunamente ricordato che, sebbene il *Direttorio per i Vescovi* del 2004 adoperi come criteri basilari la “competenza pastorale e tecnica”, da un verso, e “la partecipazione”, dall’altro, dette categorie non possono essere confuse né applicate indifferentemente a qualsiasi organismo consultivo. Il Consiglio diocesano per gli affari economici (nonché l’ufficio individuale dell’economista) richiedono una “competenza tecnica”, mentre il Collegio dei consultori esige una “competenza pastorale” a livello decisionale. Invece, il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale rispondono al criterio “di partecipazione”.⁴⁷ Questa chiarificazione palesa la necessità di distinguere accuratamente due obiettivi ben differenziati: la competenza tecnica richiesta da parte dei fedeli in materia economica e la partecipazione dei fedeli che, a volte, possono avere una certa rappresentatività all’interno del popolo di Dio.

Peraltro, benché in questi ambiti si possa parlare di laici che svolgono funzioni proprie e non soltanto suppletive, occorre ricordare che non hanno alcun *diritto* a richiedere una partecipazione di questo tipo al governo della Chiesa: i fedeli sono soltanto riconosciuti capaci (in latino: *habiles sunt*) di essere scelti e legittimamente designati dall’autorità ecclesiale competente.

Inoltre, delle cautele personali sono richieste per poter svolgere determinati uffici sottomessi a criteri di idoneità. Nel caso del diritto di dare consiglio le caratteristiche di “scienza, prudenza ed onestà personale” sono richieste perché i fedeli designati possano far parte di organi con facoltà di esprimere dei *pareri*, i quali, senza andare oltre la sfera consultiva, ossia non deliberativa, possono essere *di precetto*, anzi *vincolanti*. Non volendo entrare in questa sede nel merito di questioni di carattere tecnico che si pongono in materia di collegialità, ricorderemo soltanto, a titolo di esempio, che il Consiglio diocesano per gli affari economici deve dare un consenso senza il quale il Vescovo diocesano non potrà alienare i beni della diocesi che raggiungano un determinato valore quantitativo (cf. c. 1291 § 1).

Infine, i fedeli, oltre che il diritto di *elezione passiva*, possono esercitare un diritto di *elezione attiva* con lo scopo di designare alcuni soggetti destinati ad intervenire in organi collettivi di governo (cf. cc. 164 ss.). Ma, di nuovo, questa modalità di partecipazione al governo sarà un diritto di *alcuni*, non di tutti.

⁴⁷ In questo modo interpreta J.I. Arrieta due criteri basilari che si superpongono nel n. 190 del direttorio *Apostolorum successores* del 22 febbraio 2004, «Enchiridion Vaticanum» 22 (2003-2004), 1223 (vedi J.I. ARRIETA, *La colegialidad en la gestión del patrimonio eclesiástico*, «Ius canonicum» 53 [2013] 511).

4. UNA LACUNA DA COLMARE: LA FORMALIZZAZIONE DEL DIRITTO FONDAMENTALE DEI FEDELI ALL'INFORMAZIONE

Come non cogliere l'occasione offerta per ricordare che i summenzionati diritti rimandano necessariamente ad altri diritti sottostanti? A titolo di esempio, possiamo accennare al diritto di *formarsi* e di *investigare nelle scienze ecclesiastiche* (can. 218)⁴⁸ o il diritto alla *remunerazione* (can. 231 § 2), ma anche il più generale e essenziale diritto all'*informazione*, che possono essere necessari per consentire l'esercizio effettivo e durevole dei diritti fondamentali. Ci soffermeremo soltanto su quest'ultimo, che merita una speciale menzione. Il fatto che sia uno dei pochi diritti fondamentali segnalati dalla dottrina postconciliare che è rimasto fuori dalla *Lex Ecclesiae Fundamentalis* e dai vigenti Codici di diritto canonico richiama l'attenzione. Detta omissione ha avuto come conseguenza non solo quella di destare la delusione di molti studiosi dell'epoca, ma può anche essere una fonte di ingiustizia e di danno per i fedeli. Come è stato rilevato, siffatto diritto è specialmente importante per le comunità di migranti e di itineranti, che devono affrontare una cultura diversa dalla loro e delle modalità proprie alla comunità ecclesiale di accoglienza.⁴⁹

L'urgenza di colmare detta lacuna non può che aumentare di fronte alla palese crescita di importanza assunta dall'informazione sia nella vita e nel governo della Chiesa sia nella società tecnologica e globalizzata. Basta osservare gli sforzi sempre maggiori effettuati dalla Sede Apostolica per avvalersi dei nuovi mezzi di comunicazione atti ad informare, aiutare, formare e responsabilizzare i fedeli, ed anche volti a fornire notizie sulla Chiesa ai non cattolici e illuminare le coscienze di tutte le persone di buona volontà. Oggi pure il papa invia i suoi *tweet!* Vi è quindi una maggiore necessità di informazione *nella Chiesa e sulla Chiesa*, la quale, come ricorda papa Francesco, non può essere autoreferenziale ma rimanda sempre a Dio e alla salvezza.

Dal punto di vista della partecipazione dei fedeli al governo della Chiesa, è ovvio che, qualora siano privi di una corretta informazione sulle questioni che li interessano, i fedeli che vogliono partecipare in qualche modo al governo ecclesiale corrono il rischio di essere messi sin dall'inizio "fuori gioco". Senza la necessaria informazione, si troverebbero nell'impossibilità

⁴⁸ Can. 21 CCEO. Vedi tra gli altri G. COMOTTI, *Il can. 218 e la ricerca teologica: justa libertas et debitum obsequium*, in R. Bertolino – S. Gherro – G. Lo Castro (dir.), *Diritto "per valori" e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino, G. Giappichelli Editore, 1996, pp. 231-249.

⁴⁹ Vedi E. BAURA, *Movimientos migratorios y derechos de los fieles en la Iglesia*, in J. OTADUY – E. TEJERO – A. VIANA, *Migraciones, Iglesia y derecho. Actas del V Simposio del Instituto Martín de Azpilcueta sobre « Movimientos migratorios y acción de la Iglesia. Aspectos sociales, religiosos y canónicos »*, Pamplona, Navarra Gráfica Ediciones, 2003, p. 67.

di esercitare in tempo utile il loro diritto di petizione, di opinione o di consiglio, sia a livello centrale che a livello locale, per esempio a proposito di un progetto di ristrutturazione delle parrocchie in unità pastorali. Pure il diritto di sovvenire alle necessità della Chiesa dipende dal diritto all'informazione. Viceversa, si può parlare anche di un dovere morale dei fedeli di informare diligentemente le autorità ecclesiali sugli affari o sugli aspetti che loro devono conoscere per il bene della Chiesa. Abbiamo a che fare con un diritto-dovere fondamentale dei fedeli.

La formalizzazione di questo diritto-dovere nel catalogo di entrambi i Codici canonici dovrebbe prendere in considerazione il diritto di tutti fedeli di essere informati in modo generale sul governo ecclesiale sia a livello centrale che locale. Inoltre, tra i fedeli, quelli che partecipano al governo della Chiesa devono essere più specificamente informati in modo proporzionale al loro "interesse", ossia in funzione della loro presa di responsabilità nel servizio della Gerarchia e a seconda della loro preparazione professionale nonché della personale condizione ecclesiale. Vi sono norme universali e particolari che possono limitare l'autonomia dei chierici e dei religiosi nella loro partecipazione ai mezzi di comunicazione sociale. Dette limitazioni riguardano le modalità di esercizio del diritto, e non invece il diritto stesso che è comune a tutti i fedeli. Se il dovere di informare sulla Chiesa ricade principalmente sulla Gerarchia, l'informazione richiesta dal bene comune spetta anche alle istituzioni e ai singoli fedeli.⁵⁰ In quanto soggetto principale del dovere di informazione corollario del diritto dei fedeli, la Chiesa possiede il diritto di disporre dei propri mezzi di comunicazione, che saranno dei mezzi di assistenza ai fedeli e, più ampiamente, di assistenza a tutte le persone interessate dal suo messaggio. Sotto questo profilo, detto diritto-dovere fondamentale dei fedeli converge con il dovere-diritto nativo della Chiesa di annunziare la verità rivelata e i principi morali e di esercitarlo in modo indipendente da qualsiasi umana potestà, anche con l'uso di propri mezzi di comunicazione sociale (can. 747).

Nell'ipotesi di un contrasto tra di loro, il diritto all'informazione (non essendo superiore agli altri diritti fondamentali individuali) deve cedere di fronte al diritto al buon governo della Chiesa spettante per priorità ai Pastori. Perciò, questi ultimi possono stabilire delle esigenze in materia di corretta trasmissione della fede e della morale, le quali possono giustificare qualche controllo sulle modalità dell'informazione volte a garantirne la qualità e l'affidabilità. Questo principio non riguarda soltanto i chierici ma vale anche nei confronti di tutti i fedeli. Ovviamente, l'informazione deve limitarsi a ciò che riguarda le "attività esterne e sociali"⁵¹ e rispettare l'ambito della sfera

⁵⁰ Vedi J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano, Giuffrè, 1989, p. 133.

⁵¹ J. HERVADA, *ibid.*

dell'intimità personale e del foro interno nonché la salvaguardia del segreto professionale e ministeriale. I fedeli possono pure partecipare alla comunicazione istituzionale della Chiesa rispettando alcuni criteri che sono da determinare.⁵² Infine, come abbiamo appena accennato, pure i fedeli hanno il diritto-dovere di informare i pastori di ciò che sembra necessario che sappiano per il bene comune della Chiesa e il suo buon governo.⁵³

★

Felicemente, il ruolo dei fedeli nell'ambito dei beni temporali non si limita ad esercitare il loro dovere-diritto di sostenere la Chiesa con il proprio denaro secondo diverse modalità e con senso d'iniziativa e di responsabilità personale. Abbiamo mostrato che il can. 222 § 1 dovrebbe essere oggetto di una interpretazione ampia e certamente non limitata al sostegno delle persone giuridiche pubbliche. Il contributo dei fedeli nella gestione dei beni ecclesiastici, addirittura la loro partecipazione nel governo ecclesiale, è sempre più apprezzato e persino necessario. Abbiamo accennato alle diverse modalità di partecipazione al governo ecclesiale nell'ambito temporale corrispondenti ai principali diritti fondamentali dei fedeli in quest'ambito: la petizione, l'opinione, il consiglio e l'elezione. Inoltre, *de lege ferenda*, abbiamo augurato la formalizzazione del diritto fondamentale al buon governo e, innanzitutto, la proclamazione del diritto-dovere all'informazione sia nella Chiesa che sulla Chiesa. A trent'anni dalla promulgazione del C.I.C., ci auguriamo che le riforme legislative in corso sappiano cogliere l'opportunità di formalizzare il diritto all'informazione, la cui omissione nei cataloghi codiciali non può che stupire nel mondo odierno caratterizzato dall'onnipresenza dei mezzi di comunicazione nonché l'importanza dei diritti fondamentali. Ne abbiamo delineato il profilo. Anche per questo motivo, ci ralleghiamo che il Gruppo CASE si proponga di promuovere l'informazione e la trasparenza nel governo della Chiesa, pure in materia dei beni temporali.

⁵² Vedi G.A. CRUAÑES, *El derecho a la información en la Iglesia*, in Instituto Martín Azpilcueta, *Cuadernos doctorales*, n. 11, Pamplona, Servicio de publicaciones Universidad de Navarra, 1994, pp. 481-521.

⁵³ Vedi P.J. VILADRICH, *La declaración de derechos y deberes de los fieles*, in REDACCIÓN IUS CANONICUM, *El proyecto de Ley fundamental de la Iglesia. Texto bilingüe y análisis crítico*, Pamplona, Eunsa, 1971, p. 158.

COMPOSTO IN CARATTERE DANTE MONOTYPE DALLA
FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA.
STAMPATO E RILEGATO NELLA
TIPOGRAFIA DI AGNANO, AGNANO PISANO (PISA).

★

Ottobre 2014

(CZ 2 · FG 3)

